



IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400.

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n°6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020.

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020 recante “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante « misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 dell'02 aprile 2020.

Richiamato da ultimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, che sostituisce integralmente il precedente DPCM del 10 aprile 2020 e introduce la c.d. fase due, successiva al lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

Evidenziato con particolare riferimento all'art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM del 26 aprile 2020,

secondo cui “*l’accesso pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse*”. che, in particolare, la precedente letT. d) recita: “*è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera*”.

Considerato

- che le aree verdi comunali costituiscono da sempre un’attrazione di forte richiamo per i cittadini, le stesse non hanno sorveglianza, i giochi per bambini sono sparsi e accessibili indiscriminatamente e pertanto, la conformazione stessa delle suddette aree non consente un controllo efficace al fine di contingentarne gli accessi;
- che la frequentazione di persone nei parchi e nelle aree verdi comunali, di bambini e adolescenti, non garantiscono l’osservanza della misura del divieto di assembramento, con conseguenti rischi di diffusione, restando impossibile garantire un servizio di igienizzazione delle strutture e di contingentamento all’accesso.

Dato atto di provvedere, per il territorio di Capurso e in relazione ai casi di contagio registrati, all’emanazione di provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio attraverso la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche.

Ritenuto, quindi di disporre per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al giorno 17/05/2020, della Villa comunale e i giardini di Largo Piscine.

Sentiti i componenti del Centro Operativo Comunale che hanno registrato il loro concorde parere sulla misura di che trattasi.

Visto il comma 4, dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia.

ORDINA

Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, **la chiusura al pubblico**, sino al giorno 17/05/2020, della Villa comunale e dei giardini di Largo Piscine fatte salve nuove direttive o provvedimenti sovraordinati – Sarà consentito l’accesso alle suddette aree esclusivamente a personale autorizzato.

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi e per gli effetti dell’art. 7/Bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. PUGLIA, o in alternativa entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

L’invio della presente ordinanza, a mezzo pec:

- al Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Capurso;
- alla Polizia Locale;
- alla Stazione dei Carabinieri Capurso;
- alla ASL – Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio;
- alla Prefettura di Bari



IL SINDACO
dott. Francesco Crudele